

**COMUNE DI VALLE SALIMBENE
PROVINCIA DI PAVIA**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI ESTERNI**

APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.27 DEL 05.05.2010

INDICE

ART. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione	Pag. 3
ART. 2 Presupposti per il conferimento degli incarichi	Pag. 3
ART. 3 Requisiti per il conferimento degli incarichi	Pag. 4
ART. 4 Procedure per il conferimento degli incarichi	Pag. 4
ART. 5 Conferimento di incarichi senza procedura comparativa	Pag. 5
ART. 6 Contratto di incarico	Pag. 5
ART. 7 Verifica dell'esecuzione della prestazione	Pag. 5
ART. 8 Proroga del contratto	Pag. 6
ART. 9 Pubblicità dell'affidamento degli incarichi	Pag. 6
ART. 10 Limite massimo della spesa	Pag. 6
ART. 11 Obblighi di legge	Pag. 6
ART. 12 Norma finale	Pag. 6
ART. 13 Entrata in vigore ed abrogazione di norme	Pag. 7

ART.1

OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni - d'ora in avanti incarichi - secondo quanto previsto dall'art.7 comma 6 e ss., del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;
 - b) agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa
 - c) agli incarichi dell'art.90 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
 - d) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso.
3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attivita' generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell'Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale o artigianale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attivita' esecutiva, fatto salvo l'attività artigianale, e non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
4. La competenza all'affidamento degli incarichi è il dirigente preposto al settore che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni di bilancio e con i limiti previsti dal presente Regolamento.

ART.2

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per le esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio, per assenza di specifiche competenze possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, qualora tale titolo di studio sia previsto obbligatoriamente da normative speciali, o in possesso dei requisiti previsti dall'articolo successivo, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previsto nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
 - b) L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza all'interno dell'Ente della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
 - c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata o artigianale;
 - d) Devono essere indicati specificatamente i contenuti e i criteri per lo svolgimento dell'incarico;
 - e) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
 - f) Deve esserci proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione Comunale.

2. Gli incarichi devono essere coerenti con il programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b, de .Lgs. 267/2000 o con le attività istituzionale stabilite dalla legge, come stabilito dall'art. 3, comma 55, della Legge 244/2007.	
---	--

ART.3

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. I contratti di incarico vengono stipulati con persone in possesso di comprovata preparazione professionale ed esperienza riferita alle prestazioni da effettuare. I candidati dovranno, pertanto, essere in possesso di idoneo titolo di studio e può essere richiesta una appropriata esperienza lavorativa.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. In caso di ulteriori deroghe al requisito della comprovata specializzazione universitaria previste dalla normativa nazionale queste sono da considerarsi immediatamente recepite nel presente regolamento.
4. Gli incaricati devono, inoltre, non trovarsi in una situazione di incompatibilità previste dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 60, punti 10, 12 e dall'art. 61 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. In caso di incarico a dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno, o parziale oltre al 50%, occorre l'autorizzazione dell'ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.165/01

ART.4

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con la comparazione di curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica. In particolare l'offerta economica viene utilizzata nel caso si tratti di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nell'ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a) avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire;
 3. Gli albi e le banche dati possono essere predisposti o attraverso un apposito o attraverso una procedura on line.
 4. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o per la creazione di un albo o di una banca dati contiene:
 - a) L'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b) I requisiti richiesti;
 - c) I criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
 - d) I criteri con cui verrà predisposto ed utilizzato l'albo;
 - e) Il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - f) L'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
 - g) Le società in house debbono osservare i principi e gli obblighi fissati dal presente regolamento per gli enti cui appartengono;

5. Il Direttore Generale o il Responsabile del servizio competente procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative ed economiche, e gli esiti del colloquio.

ART.5

CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3, il dirigente preposto al settore può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione o ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura di selezione;
 - b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

ART.6

CONTRATTO DI INCARICO

1. Il Direttore Generale o il Responsabile del servizio interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'Ente.
3. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito del Comune.
4. Per la disciplina dell'incarico, per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia agli articoli da 2229 al 2238 del Codice Civile.

ART.7

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Il Direttore Generale o il Responsabile del servizio interessato verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto artt.1453 e ss. c.c..

ART.8

PROROGA DEL CONTRATTO	
1. La proroga del contratto stipulato può avvenire per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la	ginaria del contratto.
ART.9	
PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	
1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi per i quali è previsto un compenso, pubblicando sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto. A tale proposito sarà prevista apposita sezione sul sito web del Comune.	
ART.10	
LIMITE MASSIMO DELLA SPESA	
1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi è fissato nel bilancio preventivo dell'ente.	
2. Il limite massimo per singolo incarico viene stabilito in €100.000,00 (oneri fiscali esclusi).	
ART.11	
OBBLIGHI DI LEGGE	
L'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.	
ART.12	
NORMA FINALE	
Le presenti disposizioni regolamentari sono trasmesse	sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti entro 30 giorni dalla adozione ai sensi dell'art. 3, comma 57, Legge 24 Dicembre 2007 n. 244.	
ART.13	
ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI NORME	
1. Dalla sua entrata in vigore vengono abrogate tutte le norme Regolamentari che contrastino con la nuova disciplina.	

